



## *Al Prefetto della Provincia di Roma*

Prot. n. 32418/1218/2002

VISTO l'art.4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale" che attribuisce al prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.300/A/1/54584/101/3/3/9 e n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 3.10.2002, con le quali sono state fornite direttive in ordine ai criteri di valutazione per l'attuazione della norma in esame ed è stato delineato il procedimento per l'adozione del provvedimento prefettizio;

VISTA la motivata istanza della Polizia Municipale del Comune di Roma – XX Gruppo di individuare le seguenti strade tra quelle sulle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada:

1. via Flaminia Nuova dall'intersezione con via Fabbroni all'intersezione con via Flaminia, direzione Grande Raccordo Anulare;
2. via Flaminia Nuova dall'intersezione con via Fabbroni all'intersezione con via Antonio De Viti De Marco, direzione centro città;
3. S.P. Tiberina dal Km. 4,500 al Km. 1,000, direzione Roma;



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

4. S.P. Tiberina dal Km. 1,000 al Km. 4,500, direzione Riano;
5. ex S.S. Cassia dal Km. 18,000 al Km. 22,000, direzione Roma;
6. Corso di Francia dall'intersezione con via Pietro Lupi all'intersezione con via di Villa Severini, direzione Grande Raccordo Anulare;
7. ex S.S. Cassia dal Km. 14,000 al Km. 11,000, direzione Roma;
8. ex S.S. Flaminia dal Km. 16,600 al Km. 7,800, direzione centro città;
9. via di Baccanello dall'intersezione con via della Stazione di Cesano all'intersezione con via Cassia Veientana, direzione Stazione di Cesano;
10. via della Stazione di Cesano dall'intersezione con via Braccianense all'intersezione con via di Baccanello, direzione Cesano;

RITENUTO che tale proposta sia conforme alla norma ed alle direttive ministeriali sopra menzionate;

VISTO il conforme parere della Provincia di Roma, quale ente gestore e manutentore delle strade regionali di cui ai punti 1,2,5,7 e 8, e proprietario delle strade di cui ai punti 3 e 4 sopra riportate;

### DECRETA

le strade di cui in premessa sono individuate tra quelle sulle quali, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada.

La Provincia di Roma ed il Comune di Roma, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati di dare avviso agli utenti attraverso ogni forma di comunicazione, anche con l'utilizzo di segnali stradali o pannelli a messaggio variabile.

Roma, 24 ottobre 2003

IL PREFETTO  
(Serra)